

Il CLDS (Coordinamento Liste per il Diritto allo Studio) trasmette il proprio contributo scritto nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (Atto del Governo n. 263, testo e dossier allegati). L'intento è di fornire alla discussione il parere di noi studenti, fin da subito contrari a questa riforma, nella speranza che possa portare a delle precisazioni o a delle modifiche dello schema attuale.

IL SOVRANNUMERO:

Si cita l'art. 4 comma 1)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse. L'immatricolazione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, è gratuita.

Nel seguente articolo si sancisce la possibilità di iscriversi contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, appartenenti all'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, parallelamente all'iscrizione principale.

Ciò che desta maggiore preoccupazione è la mancata definizione, all'interno di questo decreto, di un limite al 'sovrannumero'. I corsi di laurea coinvolti nella riforma non potranno effettuare una programmazione adeguata alle proprie risorse economiche, ai propri spazi e alla disponibilità dei docenti.

Se non si introducesse nel decreto legislativo una limitazione al sovrannumero, ad esempio del 10%, alcuni corsi scelti come 'seconda opzione' subirebbero un sovraccarico eccessivo nel secondo semestre, danneggiando la formazione di coloro che sono iscritti esclusivamente quel corso di laurea. Per evitare il sovraffollamento nei corsi scelti come seconda opzione, sarebbe necessario introdurre una modalità di selezione ulteriore dopo il semestre filtro (come una seconda graduatoria nazionale a partire dai risultati degli esami del semestre filtro)

ISCRIZIONE AL SEMESTRE FILTRO

Sulla base di quanto emerge nel decreto, non è chiaro come verrà gestita l'iscrizione al semestre filtro, nè per gli studenti che si iscriveranno per la prima volta all'università nè per gli studenti già iscritti ad altri corsi non appartenenti ai corsi di area di Scienze della salute e in altri atenei.

Sempre all' Art. 4 comma 1) si prevede che l'iscrizione al corso di seconda scelta sia gratuita limitatamente al primo semestre.

“L'immatricolazione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, è gratuita. “

Va chiarito all'interno di questo decreto se la gratuità della tassa d'iscrizione al primo semestre è estesa anche a coloro che frequenteranno il semestre filtro contemporaneamente ad un corso di laurea di anno superiore al primo.

Esempio: sono uno studente al secondo anno di Farmacia e voglio provare ad entrare a Medicina attraverso il semestre filtro. Come mi devo comportare? La tassa d'iscrizione al primo semestre del terzo anno è gratuita?

Inoltre, riteniamo opportuno impostare la tassa d'iscrizione al semestre filtro progressiva in base all'ISEE, ponderata sul numero di CFU totali e sull'offerta formativa erogata da ogni ateneo così da non gravare eccessivamente sulle spese degli studenti non vincitori del semestre filtro che si ritroverebbero a cambiare totalmente area di studi.

(Ciò è fondamentale per permettere agli studenti di interrompere il percorso universitario e preparare il secondo tentativo o iniziare dei corsi alternativi a quelli individuati come prosieguo del semestre filtro senza dover sostenere una spesa eccessiva.)

DIDATTICA INTEGRATIVA:

Si cita l'art. 4 comma 4)

4. L'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Le università possono prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro.

Nel seguente articolo vengono previste, in base alla disponibilità delle università, delle attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro.

Riteniamo necessario chiarire l'obiettivo della didattica integrativa, considerando che il programma delle materie del semestre filtro è definito da un syllabus nazionale, uniforme per tutti gli atenei. A questo proposito, proponiamo che la didattica integrativa venga utilizzata principalmente per affiancare e ridurre l'uso esclusivo della didattica telematica, introducendo momenti di supporto allo studio in presenza da parte dei docenti.

TUTORAGGIO

Nel DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68, all'art.3 comma 4 si cita:

Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:

b) promuovono le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 268](#);

Nell'attuazione della legge del 14 marzo 2025, è fondamentale promuovere modalità che favoriscano la relazione tra studenti, evitando che i primi mesi del percorso universitario siano vissuti in isolamento e solitudine. Laddove possibile, gli atenei potrebbero collaborare con le numerose associazioni studentesche riconosciute, che già offrono gratuitamente servizi di accoglienza e supporto. Riteniamo inoltre essenziale che il Ministero valorizzi e sostenga l'impegno degli studenti che, organizzandosi autonomamente, contribuiscono al benessere collettivo, offrendo un supporto formativo e umano ai loro pari.